Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 marzo 1983, n.78, recante l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare e, in particolare, l'art. 10 comma 2 che prevede il riconoscimento dell'indennità di comando navale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, pari al trenta per cento dell'indennità operativa spettante in base al grado posseduto dall'interessato, in favore degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di incarichi di comando con funzioni e responsabilità corrispondenti a quelle dei comandanti di unità navale;

VISTO l'articolo 3 comma 18 *quater* del decreto legge del 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n.472, il quale ha esteso le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n.78, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo degli Agenti di Custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003" e, in particolare, l'articolo 13, comma 3, il quale prevede che ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale al personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 9, comma 35, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che ha interpretato l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, nel senso che le determinazioni che individuano il contingente destinatario dell'indennità di comando tiene conto delle risorse appositamente stanziate;

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la sentenza n.10661/2013 pronunciata dal TAR del Lazio in data 10 dicembre 2013, con la quale, in accoglimento del gravame è stato ordinato al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, di adottare una espressa determinazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dia attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, entro il termine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza;

CONSIDERATA la necessità di ottemperare al disposto della citata sentenza del TAR Lazio adottando, entro il 10 marzo 2014, il decreto interministeriale di individuazione degli incarichi presenti nella Polizia di Stato che danno titolo all'erogazione dell'indennità di comando cui alla citata sentenza;

RITENUTO che i titolari di comando che rivestono funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali sono da individuarsi nei responsabili di uffici con funzioni finali, indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con forza organica analoga alle squadre nautiche e con esclusione dei ruoli direttivi;

SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato in ordine allo schema del presente decreto interministeriale, il quale prevede che l'indennità di comando possa essere attribuita ai responsabili di uffici con funzioni finali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;

TENUTO CONTO che le somme assentite per la corresponsione dell'indennità di cui al richiamato art. 13, comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 derivano esclusivamente dalle risorse appostate dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per il rinnovo delle procedure negoziali del personale non dirigente delle Forze di Polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

BOZZA

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Art. 1

1. L'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983, n.78, è corrisposta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti, responsabile di uffici con organico fino a 27 unità, individuati sulla base dei criteri enunciati in premessa e riportati nell'allegato al presente decreto, nel numero complessivo di 447 unità;

Art. 2

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 643.251,58, oltre agli oneri riflessi, pari complessivamente a 210.343,27 euro, si provvede mediante imputazione della relativa spesa sugli ordinari stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 2014, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi:

   a) Capitolo 2501 – p. g. 01 euro 362.324,32;
   b) Capitolo 2501 – p. g. 02 euro 222.069,74;
   c) Capitolo 2501 – p. g. 03 euro 58.857,52;
   d) Capitolo 2521 – p. g. 01 euro 155.666,88;
   e) Capitolo 2522 – p. g. 01 euro 54.676,38.

Roma,

INDENNITA' DI COMANDO

IPOTESI (uffici con organico fino a 27 unità).

Si attribuisce l'indennità ai soli responsabili di uffici con organico fino a 27 unità[1] dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti.

a)	Polizia Ferroviaria	150	indennità	(tutti sovrintendenti);
b)	Polizia Stradale:	184	indennità	(2 ispettori e 182 sovrintendenti);
c)	Tiratori scelti	20	indennità	(tutti ispettori);
d)	Cinofili	33	indennità	(22 ispettori 11 sovrintendenti);
e)	Artificieri	30	indennità	(13 ispettori 17 sovrintendenti)[2];
f)	Rep. a Cavallo	15	indennità	(tutti ispettori);
g)	Posti di Polizia	15	indennità	(7 ispettori e 8 sovrintendenti)[3].

Totale: 447 indennità.

La ripartizione finale per qualifica sarà quindi la seguente:

- Ispettori: 79;
- Sovrintendenti: 368.

BOZZA

[1] Si precisa che nel presente calcolo, in mancanza della forza organica è stata considerata la forza effettiva alla data del 31.12.2013.

[2] Si rappresenta che alla data del 31.12.2013 n.5 nuclei artificieri, senza forza organica predefinita, sono diretti da Assistenti anziché da Ispettori o Sovrintendenti.

[3] Si rappresenta che alla data del 31.12.2013 n.1 posto di polizia (S. Teresa di Gallura), senza forza organica predefinita, è diretto da un Assistente anziché da Ispettore o Sovrintendente.